



Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI

Roma, data del protocollo

Agli Istituti dotati di autonomia speciale
Alle Direzioni regionali Musei

P.c.

CIRC. N. 44

Al Capo di Gabinetto
Al Segretario generale
LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie all'interno dei luoghi della cultura.

Con la presente si richiama l'attenzione degli Istituti e Direzioni in indirizzo in ordine alle nuove disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 dettate dall'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022, che ha impartito nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. In generale, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 permane per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Pertanto, per i visitatori e fruitori delle attività museali, a decorrere dal 1° maggio 2022, decade l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si ritiene tuttavia opportuno, in ossequio alle indicazioni del Ministero della salute, che gli Istituti e le Direzioni in indirizzo ne raccomandino l'utilizzo, attraverso la segnaletica che si allega alla presente, da utilizzarsi presso le sedi, nonché su siti web istituzionali e canali social.

Si ribadisce, altresì, che per le manifestazioni aperte al pubblico assimilabili agli spettacoli nelle sale museali e da concerto, resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2.

Si ritiene opportuno ricordare infine che, sempre a decorrere dal 1° maggio 2022, ai sensi del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, decade l'obbligo per i lavoratori, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass "base" di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché ogni obbligo specifico all'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, che resta ad ogni modo raccomandato, come specificato nella Circolare 1/2022 del 29 aprile 2022 del Ministro della pubblica amministrazione, nei seguenti casi (non esaustivi):

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;



DIREZIONE GENERALE MUSEI
Via di San Michele 22 – 00153 ROMA
PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-mu@beniculturali.it

- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

Si invitano gli Istituti dotati di autonomia speciale e le Direzioni regionali Musei in indirizzo ad applicare correttamente le disposizioni sopra richiamate.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Massimo Osanna

